

Ordinanza del DATEC sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012

748.127.7

del 25 maggio 2023 (Stato 1° luglio 2023)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 76 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 novembre 1973¹
sulla navigazione aerea;
in esecuzione del regolamento (UE) n. 965/2012² nella versione vincolante
per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999³
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012 e il rapporto tra tali requisiti e le altre disposizioni concernenti le operazioni di volo.

Art. 2 Normative per l'attuazione del regolamento (UE) n. 965/2012

¹ Si presume che le disposizioni del regolamento (UE) n. 965/2012 siano osservate se sono rispettate le seguenti normative⁴ relative al regolamento UE menzionato pubblicate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC):

- a. le specifiche di certificazione (*Certification Specifications*; CS);
- b. i metodi accettabili di rispondenza (*Acceptable Means of Compliance*; AMC);
- c. i metodi alternativi di rispondenza (*Alternative Means of Compliance*; AltMoC).

² Chi deroga alle normative di cui al capoverso 1 deve poter dimostrare all'UFAC di soddisfare in altro modo i requisiti del regolamento (UE) n. 965/2012.

RU 2023 278

¹ RS 748.01

² Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

³ RS 0.748.127.192.68

⁴ Tali normative non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell'AESA (www.easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) e su quello dell'UFAC (www.ufac.admin.ch). Inoltre possono essere ottenute a pagamento presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna.

Art. 3 Estensione del campo di applicazione del regolamento (UE)
n. 965/2012

¹ Fatti salvi i capoversi seguenti, le disposizioni concernenti le operazioni di volo del regolamento (UE) n. 965/2012 si applicano per analogia agli aeromobili secondo l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1139⁵ conformemente alle rispettive classificazioni e ai rispettivi settori di impiego. I termini e le definizioni del regolamento (UE) n. 965/2012 si applicano per analogia.

² Sono esclusi dal rimando di cui al capoverso 1 i voli con aeromobili che rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza del DATEC del 24 novembre 1994⁶ sulle categorie speciali di aeromobili.

³ È escluso dal rimando di cui al capoverso 1 l'esercizio di aeromobili della categoria speciale, sottocategoria «Sperimentali», di cui all'articolo 3 capoverso 4 lettera f dell'ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995⁷ concernente la navigabilità degli aeromobili. Tale esercizio si svolge in applicazione delle regole definite nel singolo caso. Queste regole sono stabilite mediante decisione come onere legato all'ammissione tecnica.

⁴ L'esercizio di aeromobili con peso ridotto secondo l'articolo 2b dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea si svolge in applicazione delle regole d'esercizio di voli non commerciali, a prescindere dalle sue modalità.

⁵ Su richiesta, un operatore di aeromobili approvato può essere autorizzato dall'UFAC a derogare a singole norme del regolamento (UE) n. 965/2012 per l'esercizio di aeromobili secondo il capoverso 1 se:

- a. il rispetto di tali norme risulta sproporzionato, in particolare per motivi tecnici;
- b. uno standard di sicurezza equivalente è garantito per mezzo di altre misure.

⁶ Gli operatori di aeromobili non soggetti all'obbligo di approvazione devono comunicare all'UFAC in debita forma le deroghe auspiccate e adempiere le condizioni di cui al capoverso 5 lettere a e b.

⁷ Nel singolo caso l'UFAC stabilisce mediante decisione ulteriori restrizioni e misure volte a garantire operazioni di volo sicure, se queste si rendono necessarie a causa di specificità tecniche o operative di un aeromobile o del suo particolare scopo di impiego.

⁵ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

⁶ RS **748.941**
⁷ RS **748.215.1**

Art. 4 Limiti dei tempi di volo, orario irregolare

Per gli operatori di aeromobili che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni relative ai tempi di servizio del regolamento (UE) n. 965/2012 e che sono posti sotto la sorveglianza dell'UFAC, è determinante la finestra temporale dell'«orario irregolare (di early type)» secondo il citato regolamento, allegato III, ORO.FTL.105 (8)(a).

Art. 5 Operazioni commerciali specializzate ad alto rischio

Al di sopra del territorio svizzero i seguenti voli eseguiti nell'ambito di operazioni commerciali specializzate sono considerati ad alto rischio secondo il regolamento (UE) n. 965/2012:

- a. trasporti di carichi esterni, compresi i voli con persone quali carichi esterni;
- b. lavori aerei con merci pericolose a bordo;
- c. tipi di operazioni durante le quali non possono essere rispettati i requisiti di una disposizione volta a garantire la sicurezza aerea.

Art. 6 Attività marginale

L'attività di un'organizzazione è considerata marginale secondo l'articolo 6 paragrafo 4 *bis* lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012 se non costituisce più del 20 per cento delle ore di volo che l'organizzazione ha effettuato con tutti gli aeromobili a sua disposizione durante un anno civile.

Art. 7 Voli introduttivi

¹ I voli introduttivi sottostanno, oltre che ai requisiti minimi dell'articolo 2 paragrafo 9 e dell'articolo 6 paragrafo 4 *bis* lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012, anche alle seguenti condizioni:

- a. il decollo e l'atterraggio sono effettuati all'interno della Regione d'informazione di volo (FIR) Svizzera e, ad eccezione di alianti e palloni, nello stesso luogo; gli scali non sono consentiti;
- b. i piloti devono essere in possesso di una licenza di pilota privato (PPL) e avere all'attivo complessivamente 100 ore di volo, di cui 20 ore durante l'ultimo anno civile oppure essere in possesso di una licenza di pilota commerciale o di linea (CPL/ATPL);
- c. se fornisce la sua prestazione dietro compenso, il pilota deve essere in possesso di una licenza di pilota commerciale o di linea (CPL/ATPL);
- d. all'inizio della propria attività, ciascun pilota viene introdotto ai suoi compiti a livello teorico e pratico dalla persona designata come responsabile;
- e. ogni 12 mesi ciascun pilota deve effettuare un volo di controllo con la persona designata come responsabile, alla quale deve dimostrare di possedere le conoscenze e le capacità richieste.

² Se intende effettuare voli introduttivi, l'organizzazione deve prima darne comunicazione all'UFAC. Alla fine di ogni anno civile essa redige un rapporto all'attenzione dell'UFAC. Il rapporto contiene almeno una sintesi statistica dei voli introduttivi effettuati negli ultimi 12 mesi, la dichiarazione della persona designata come responsabile e i criteri di selezione adottati per questa funzione.

Art. 8 Voli una tantum

¹ Purché le condizioni di volo approvate e l'autorizzazione di volo rilasciata (*permit to fly*) non prevedano esplicitamente una regolamentazione diversa, ai voli secondo l'articolo 6 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 si applicano, conformemente alle definizioni di tale regolamento, le disposizioni dell'allegato VI per aeromobili complessi e dell'allegato VII per aeromobili non complessi.

² Nei casi di cui al capoverso 1 si rinuncia al requisito della dichiarazione secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012.

³ Se nei casi di cui al capoverso 1 si esercitano diritti che richiedono un'approvazione specifica secondo l'allegato V del regolamento (UE) n. 965/2012, si applicano le condizioni previste in questo allegato. L'approvazione specifica può essere rilasciata con l'autorizzazione di volo o come decisione distinta.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DATEC del 17 dicembre 2013⁸ sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012 è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

⁸ [RU 2014 181]